

Codice A1813A

D.D. 1 aprile 2019, n. 981

**R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 20/19 per “Lavori di manutenzione ordinaria del bacino n. 34-01 Torrente Malesina e del bacino n. 34-02 Torrente Piova: interventi A1,4 – A1.6 – A1.9 – priorit 1-2-3 del P.M.O. (aggiornamento 2016)”, nei Comuni di Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano e Colletterto Castelnuovo (TO). Richiedente: Unione Montana Valle Sacra.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare, esclusivamente ai fini idraulici, per quanto di competenza del Settore scrivente riguardo le sole tratte d'alveo dei corsi d'acqua pubblici/demaniali soggette ai disposti ed alla disciplina di cui al R.D. 523/1904, l'Unione Montana Valle Sacra all'esecuzione dei lavori di che trattasi, nell'ambito della proprietà del demanio idrico, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, agli atti di questo settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, per il cui recepimento si rimanda alle fasi di redazione del progetto esecutivo e di realizzazione dei lavori:

1. nessuna variazione agli interventi progettati, con riferimento a quelli interessanti le sole tratte d'alveo demaniali, potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale previste lungo le tratte d'alveo in argomento (nuove scogliere e gabbionate), in uno con i manufatti di difesa esistenti oggetto di ripristino (spalle degli attraversamenti, scogliere/gabbionate esistenti), nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); i piani di appoggio delle strutture di fondazione delle stesse difese dovranno risultare posti ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, ovvero, dovrà esserne verificata puntualmente la sezione di imposta e, ove necessario, consolidarne la stabilità compatibilmente con la natura litologica del terreno in considerazione delle potenzialità dei fenomeni di dissesto erosivi attesi;
3. le opere di difesa spondale in progetto (scogliere e gabbionate) dovranno essere risolte per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda, ovvero, adeguatamente attestate a monte e a valle in corrispondenza di eventuali manufatti di difesa esistenti, avendo cura di raccordarle in modo omogeneo il collegamento strutturale, al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno delle medesime dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna, nonché collocati longitudinalmente in sponda avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che gli stessi non determinino restringimenti, anche locali e puntuali, delle sezioni di deflusso degli alvei interessati;
5. i massi costituenti le nuove difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m<sup>3</sup> e peso non inferiore a 8,0q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

6. gli scavi/movimentazione del materiale litoide in alveo previsti per la ricalibratura delle sezioni di deflusso dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra dei corsi d'acqua interessati, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati di progetto; gli stessi scavi/movimentazioni dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse dei medesimi corsi d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo massima di cm 50 ripetibili; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche, nonché dell'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
7. i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide previsti non dovranno interessare i settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino condizioni di assetto idraulico stabilizzato;
8. il materiale litoide demaniale proveniente dagli scavi in alveo per la ricalibratura delle sezioni di deflusso e per la realizzazione dei nuovi manufatti di difesa previsti in progetto dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, avendo cura di conferire allo stesso materiale di riporto lungo le sponde, ovvero, nei settori in erosione e nel fondo alveo, un adeguato grado di compattezza e di stabilità, attraverso il corretto posizionamento dei massi presenti in loco, ovvero, dei clasti più grossolani, a costituire un efficace corazzamento di protezione delle sezioni di deflusso, atto a contrastare l'insorgere di eventuali fenomeni erosivi lungo le sponde ricalibrate e sistemate; il materiale proveniente dalla demolizione di eventuali murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
9. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale litoide demaniale dagli alvei;
10. le operazioni di pulizia, taglio e rimozione della vegetazione in alveo e lungo le sponde di che trattasi dovranno anch'esse essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra dei corsi d'acqua, in conformità a quanto indicato negli elaborati di progetto;
11. gli stessi lavori in progetto dovranno essere tesi all'eliminazione delle aggregazioni arboree che possono essere causa di impedimento e ostacolo al regolare deflusso delle acque, in particolare con abbattimento degli esemplari instabili, senescenti o deperenti, ovvero, con apparato radicale esposto;
12. le operazioni di rimozione e taglio della vegetazione medesime dovranno inoltre essere eseguiti senza sradicamento delle ceppaie e senza rilascio di matricine, avendo cura di mantenere le essenze più giovani, flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente, garantendo la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari aventi stabilità fisico-meccanica, nel rispetto delle funzioni antiersive;
13. è obbligo del soggetto autorizzato di procedere alla raccolta ed allontanamento del materiale vegetazionale rimosso, con deposito dello stesso, in particolare, dei tronchi e rami esternamente agli alvei dei corsi d'acqua; specificatamente, detto materiale dovrà essere stoccato in aree non interessate dalla piena di corsi d'acqua con tempo di ritorno duecentennale, e pertanto occorre sia verificato, prima dell'inizio dei lavori, che i siti di deposito risultino collocati esternamente a zone soggette a dissesto idraulico attivo, quindi al di fuori dei perimetri caratterizzati da processi areali derivanti da fenomeni di esondazione della rete idrografica presente in zona;
14. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
15. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua; è vietato lo scarico, all'interno degli alvei dei corsi d'acqua, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni agli alvei medesimi, ovvero, quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;

16. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica dei cantieri, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesta Unione Montana dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

17. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

18. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche ai lavori, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

19. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

20. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

21. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare, riguardo la disciplina di cui alla D.G.R. n.72-13725 del 29.03.2010 e ss.mm.ii. in materia di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, dovranno essere recepite le indicazioni/prescrizioni contenute nel parere della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora prot. n. 59064 del 16/05/2018 precedentemente citato;

22. si richiama l'obbligo del rispetto integrale delle norme dettate in merito dagli art. 37 e 37 bis del Regolamento Forestale e dalla D.G.R. n. 38-8849 del 26/06/2008 che ha sostituito la D.G.R. n° 49-28011 del 02/08/1999.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**Per il DIRIGENTE DI SETTORE  
IL RESPONSABILE VICARIO  
Arch. Graziano VOLPE)**